

IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL COSTRUTTORE (MIC)

Il codice identificativo del costruttore (MIC – Manufacturer’s Identity Code) è il codice di tre lettere che identifica l’azienda costruttrice di un’unità da diporto nell’ambito del CIN (Craft Identification Number), codice alfanumerico di 14 caratteri che identifica univocamente ogni unità da diporto in base alla Direttiva 94/25/CE, come emendata dalla Direttiva 2003/44/CE.

Le modalità tecniche per la formulazione del CIN seguono la norma EN ISO 10087:2006.

Il MIC, determinato a livello nazionale, in Italia viene assegnato da UCINA – Confindustria Nautica, su delega del Ministero dei Trasporti e del Ministero delle Attività Produttive, competenti per la sorveglianza sull’applicazione della direttiva 94/25/CE e successive modifiche.

Procedura per la richiesta del MIC:

1. Il cantiere richiedente deve inviare ad UCINA (per posta, via fax oppure via e-mail a ufficiostudi@ucina.net) la seguente documentazione:
 - richiesta, su carta intestata dell’azienda, del Codice Identificativo del Costruttore;
 - certificato o visura della CCIAA che riporti nell’oggetto sociale la voce “costruzione di unità da diporto” (o definizione analoga, la cui conformità verrà valutata caso per caso da UCINA).
2. UCINA si riserva di esaminare la documentazione e di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni relativamente alla richiesta presentata.
3. Il tempo minimo previsto per il rilascio del Codice Identificativo del Costruttore da parte di UCINA è di quattro settimane lavorative.
4. I cantieri che già detengono un Codice Identificativo del Costruttore comunicano ad UCINA le variazioni relative a indirizzo e recapiti, per consentire l’aggiornamento del registro dei Codici Identificativi del Costruttore, che è periodicamente trasmesso al Ministero dei Trasporti e al Ministero delle Attività Produttive, competenti per la sorveglianza sull’applicazione della direttiva 94/25/CE e successive modifiche.
5. Nel caso intervenga un mutamento di ragione sociale che implica il cambiamento della Partita IVA e del Codice Fiscale, dovrà essere rilasciato un nuovo Codice Identificativo del Costruttore per la società subentrante; contestualmente si annoterà la cessazione del codice della società cessata.

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare ufficiostudi@ucina.net.

OTTOBRE 2011